

GLOCAL IMPACT NETWORK ASSOCIATION

Via del Campaccio 97/D, Prato (PO), 59100

Codice Fiscale/Partita IVA: 02327510976

Verbale dell'Assemblea generale degli iscritti del 30/04/2026

In data 30/04/2026, alle ore 9:00, in Prato, si è riunita in via straordinaria l'Assemblea generale degli iscritti dell'Associazione GlocalImpact Network Association, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica dello Statuto dell'Associazione, allegato al presente verbale.

Assume la presidenza dell'Assemblea Giorgio Giorgi, che constata e dà atto che sono presenti i seguenti associati:

- Giorgio Giorgi;
- Lorenzo Enrico Nicola Giorgi;
- Giacomo Enrico Battaini.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e invita Lorenzo Enrico Nicola Giorgi ad assumere le funzioni di segretario, il quale accetta.

Il Presidente illustra brevemente i motivi che hanno portato alla proposta di modifica dello Statuto, evidenziando la necessità di apportare le modifiche a seguito della manifestata volontà dell'Associazione di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e di effettuare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Si apre pertanto la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno, al termine della quale il Presidente invita l'Assemblea a deliberare la modifica dello Statuto dell'Associazione.

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso delibera di modificare lo Statuto dell'Associazione, approvando il nuovo testo allegato al presente verbale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Prato, 30/04/2026

Presidente



Segretario



Allegato: Nuovo Statuto dell'Associazione Glocal Impact Network.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO





Statuto dell'Associazione Glocal Impact Network

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione, senza fine di lucro, che assume la denominazione di "Glocal Impact Network". L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'Associazione disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "CTS"), nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. La denominazione dell'Associazione sarà anche in breve "Glocal Impact Network ETS" o "GIN ETS" quando sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. L'Associazione ha sede legale in Via del Campaccio 97/D – 59100 - Prato. Con deliberazione da adottarsi a cura del Consiglio Direttivo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione è un centro indipendente costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando nell'ambito della sostenibilità, dell'innovazione e dell'impatto sociale, mediante lo sviluppo e l'applicazione di processi di progettazione collaborativa, design sistemico, cooperazione internazionale e valorizzazione culturale, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile e l'innovazione trasformativa attraverso l'applicazione del design sistemico, del social impact design e della progettazione orientata all'impatto, favorendo la collaborazione tra attori pubblici, privati e della società civile, anche nell'ambito della cooperazione internazionale, con particolare attenzione all'utilizzo di tecnologie open source, al trasferimento tecnologico, alla nascita di nuove forme di imprenditorialità e al rafforzamento dell'impresa sociale.
L'Associazione opera altresì per la diffusione dell'arte e dell'economia della cultura quali leve fondamentali per lo sviluppo equo, inclusivo e sostenibile dei territori e delle comunità.
Di conseguenza l'Associazione metterà a sistema le migliori competenze per ideare, sviluppare e accompagnare processi progettuali e soluzioni innovative, sostenibili e ad impatto, basate sull'ascolto dei bisogni reali delle comunità e sulla valorizzazione delle risorse e degli ecosistemi locali, attraverso:
 - attività di progettazione, co-progettazione e project design, anche mediante approcci partecipativi e multidisciplinari;
 - attività di project management e accompagnamento alla realizzazione, sviluppo e scalabilità di progetti ad impatto sociale, ambientale ed economico;
 - attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di soluzioni innovative, incluse tecnologie low-tech e open source;
 - attività di formazione, capacity building e trasferimento di competenze e tecnologie, rivolte a individui, organizzazioni e comunità;

- organizzazione e realizzazione di workshop, laboratori, percorsi di facilitazione e processi collaborativi tra stakeholder;
- attività di sensibilizzazione, comunicazione e disseminazione sui temi della sostenibilità, dell'innovazione, della cultura e dell'impatto sociale;
- promozione e sviluppo di reti, partnership e alleanze tra soggetti pubblici, privati e civici, nonché attività di networking e rappresentanza coerenti con le finalità associative;
- supporto alla nascita e allo sviluppo di start-up, iniziative imprenditoriali e imprese sociali, anche attraverso processi di incubazione e accompagnamento;
- attività di mappatura, analisi e valorizzazione degli ecosistemi territoriali, con particolare attenzione ai contesti fragili, alle aree marginali e ai territori oggetto di interventi di cooperazione internazionale;
- promozione e realizzazione di iniziative culturali e artistiche, anche come strumenti di attivazione comunitaria, innovazione sociale e sviluppo territoriale;
- individuazione e attivazione di opportunità di finanziamento, anche attraverso la partecipazione a bandi, programmi nazionali e internazionali e partenariati strategici.

3. Per il raggiungimento delle predette finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ex art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- lett. h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- lett. l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. o): attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- lett. s): agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lett. v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lett. z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali e Università, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni/contratti.

5. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economico finanziaria mobiliare o immobiliare per il raggiungimento dei propri fini.

6. L'Associazione potrà svolgere ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri e limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni di attuazione dello stesso.

7. L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, e nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del CTS e dei successivi decreti attuativi.

8. L'Associazione potrà erogare borse di studio e istituire premi.

9. L'Associazione potrà avvalersi di terzi/volontari nello svolgimento delle proprie attività; coloro che svolgeranno attività di volontariato in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro.

10. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

11. I volontari, iscritti nell'apposito registro, dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile dell'Associazione verso i terzi.

Art. 3 – Durata e devoluzione del patrimonio

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

3. In nessun caso, compreso lo scioglimento, possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 4 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione è aperta a tutti coloro i quali ne condividano le finalità e siano interessati a partecipare alle attività organizzate per la realizzazione delle medesime.

2. I soci sono:

- Soci Fondatori dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ovvero che, in ossequio allo stesso atto costitutivo, abbiano fatto domanda di ammissione a Socio entro la data fissata nello stesso atto costitutivo;
- Soci Ordinari dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, sono le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione, che hanno presentato domanda di ammissione alla stessa secondo quanto stabilito dal successivo art.5;
- Soci Onorari dell'Associazione, sono le persone fisiche e/o giuridiche ammesse per particolari meriti, ovvero che abbiano contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

3. I Soci conferiscono una quota associativa annua in denaro stabilita dall'Assemblea.

Art. 5 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta scritta al Consiglio Direttivo da sottoporre dall'Assemblea Ordinaria. La richiesta deve contenere i dati anagrafici, requisiti di onorabilità, curriculum e motivazioni. Il Socio richiedente si impegnerà ad attenersi al presente statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Ordinaria potranno chiedere all'aspirante Socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione o respingerla.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare Soci dell'Associazione dovranno presentare adeguata documentazione richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

3. L'Assemblea deciderà alla sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda sull'ammissione o meno del nuovo Socio Ordinario all'interno dell'Associazione, previo parere del Consiglio Direttivo.

4. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Assemblea Ordinaria il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di Socio e sarà a tal titolo inserito nel libro soci.

5. L'eventuale rigetto dovrà essere motivato dall'Assemblea entro 60 giorni dalla seduta assembleare.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i Soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed eventualmente di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento attraverso l'esercizio dei propri diritti in sede assembleare;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata precedentemente autorizzata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali, avere accesso alle delibere;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

2. I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente fissato nell'Assemblea annuale ordinaria. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) esclusione: l'assemblea ordinaria delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti al socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 8 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo (se nominato ai sensi dell'art. 30 del CTS)

2. Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e, pertanto, nei limiti di cui all'art. 8 del CTS.

Art. 9 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da altro membro.

4. I verbali dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, sottoscritti dal Presidente e dal segretario e conservati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
5. Le decisioni prese dall'assemblea impegnano tutti i soci, anche i dissenzienti e gli assenti.
6. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, l'eventuale data e luogo di seconda convocazione.
7. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può riunirsi senza convocazione se sono presenti tutti i soci e la maggioranza dei membri del Consiglio. Dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo non presenti.
9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e l'elezione delle cariche sociali.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
11. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
12. I Soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun Socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe.
13. È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.
14. Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - f) accoglie o respinge la domanda degli aspiranti Soci;
 - g) delibera sull'esclusione dei soci;
 - h) fissa la quota associativa annuale su delibera del Consiglio Direttivo;

Art. 10 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da altro membro.

2. Tutti gli associati aventi diritto di voto possono partecipare all'Assemblea straordinaria. È ammessa la partecipazione mediante delega scritta, conferita a un altro associato. Nessun associato può rappresentare più di tre deleghe.
3. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria è effettuata dal Presidente con avviso scritto inviato agli associati almeno 10 giorni prima della data stabilita. L'avviso deve specificare la data, il luogo, l'orario, l'ordine del giorno e indicare l'eventuale seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
5. In prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto.
6. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento (50%) degli associati aventi diritto di voto.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide se approvate dalla maggioranza qualificata dei presenti, pari ai due terzi (2/3) dei voti validamente espressi.
8. Le competenze esclusive dell'Assemblea straordinaria sono:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, anche non soci. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo potranno anche non essere Soci ma la maggioranza dei membri deve essere scelta fra i Soci ex art 26 co. 2 del CTS. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio competono all'Assemblea che va convocata su tale ordine del giorno. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un eventuale Vicepresidente.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail del Presidente con un preavviso di 5 giorni, almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni o rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro che possono esprimere pareri consultivi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei membri presenti. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

5. È ammesso l'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro del Consiglio Direttivo che partecipa e vota.

6. Compete al Consiglio Direttivo:

- a) curare e redigere il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) predisporre il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale, i programmi e i rendiconti dell'attività associativa;
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- e) nominare e revocare il Segretario, che resta in carica per una durata pari a quella del Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- f) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- g) istituire Commissioni scientifiche, gruppi e sezioni di lavoro, i cui coordinatori possono partecipare, se invitati, alle riunioni del Consiglio ed esprimere un parere consultivo. Con apposito verbale ne vengono assegnati i compiti e le funzioni;
- h) tenere e curare il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 15 del CTS;
- i) deliberare in merito alla partecipazione a bandi, gare e procedure di co-programmazione e co-progettazione con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, determinandone le modalità di attuazione.

Art. 12 – Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

2. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

3. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

4. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

5. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle linee guida di tali organi e, previa delibera favorevole dell'Assemblea, di straordinaria

amministrazione. Riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Può delegare particolari compiti al Vicepresidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo.

8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o voglia delegare specifiche operazioni.

Art. 13 - Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione dell'Assemblea, quest'ultima nomina l'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'organo di controllo è formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- e) al superamento dei limiti dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti;
- f) cura e redige il libro delle deliberazioni dell'organo di controllo.

3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Patrimonio

1. L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

4. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Art. 15 – Entrate

1. Le entrate per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle sue attività derivano da:

- quote associative;
- ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari in denaro e beni;
- rendite patrimoniali;
- proventi dal 5 per mille;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

Art. 16 - Beni

1. I beni dell'Associazione possono essere immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

Art. 17 - Scritture contabili e bilancio

1. Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.
3. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017. Al Consiglio Direttivo competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D.Lgs. 117/2017.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo e ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nei termini di cui sopra.

Art. 18 - Volontari

1. L'Associazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il Registro dei Volontari è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascuno dei suoi componenti, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, ove nominato, e da ogni socio, i quali possono estrarne copia.
2. I volontari, iscritti nell'apposito registro, dovranno essere assicurati presso primaria Assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 19 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.